



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Presidente - Ud. 16/01/2015
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5191-2009 proposto da:

██████████ SRL in persona del legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
 FLAMINIA 334, presso lo studio dell'avvocato CARLO
 FERRUCCIO LA PORTA, che lo rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato BRUNO TAVARELLI giusta delega
 a margine;

2015

203

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

ESENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI DEL D.P.R. 30/4/1986
 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
 MATERIA TRIBUTARIA

06225

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 5191/2009

Cron. 6225

Rep.

f

Svolgimento del processo

L' Agenzia delle Entrate notificava in data 21.11.2003 alla ██████████ srl avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con cui si accertavano ai fini Irpeg ed Irap minori costi ed un maggior valore della produzione netta per l'importo di lire 70.517.000, fondato su p.v.c. con il quale venivano rilevati costi illegittimamente portati in detrazione per fatture emesse nei suoi confronti dalla Arnavi srl.

La CTP di Massa Carrara respingeva il ricorso.

La CTR della Toscana, disattese le eccezioni pregiudiziali della contribuente, confermava la sentenza di primo grado e respingeva il ricorso.

La CTR, in particolare, affermava la non plausibilità della cessione del contratto di appalto, concluso tra ██████████ srl e ██████████ srl, prospettata dalla contribuente, in assenza di alcun riscontro documentale della cessione suddetta nonostante il contenuto assai specialistico della prestazione e l'elevato valore economico del contratto oggetto di cessione.

Rilevava inoltre che l'Ufficio aveva accertato che dopo la cessione dei contratti (ma anche anteriormente) la ██████████ aveva dimesso le proprie strutture organizzative, compiendo unicamente operazioni dirette alla cessazione dell'attività.

Deduceva pertanto la validità delle presunzioni affermate dall'Ufficio, in quanto non contrastate da alcun indizio o elemento probatorio offerto dalla contribuente, su cui gravava il relativo onere.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, con sei motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La curatela del fallimento ██████████ srl in liquidazione , già ██████████ srl in liquidazione, ha proposto intervento adesivo ed ha depositato memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio della curatela del fallimento ██████████ srl.

Orbene questa Corte ha già affermato che nel giudizio di cassazione, pur essendo ininfluenza la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte quali successori, possono farlo con atto di intervento o con ricorso (Cass. n.4233/2007), dovendo ritenersi che la disciplina della prosecuzione del processo da parte del successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cpc, non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità, in mancanza di norme che la escludano e di una incompatibilità con le forme del processo di cassazione (Cass. 7441/2011).

E' stato altresì affermato che l'entrata nel processo di cassazione degli eredi della parte deceduta o cessata, concretandosi in un apporto innovativo sotto il profilo soggettivo consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, allorquando riguardi una parte già costituitasi con il deposito del ricorso o del controricorso, deve avvenire, per l'ovvia esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, mediante un atto che assumendo natura sostanziale di atto d'intervento dev'essere partecipato alla controparte mediante notificazione.

Nel caso di specie l'atto d'intervento risulta notificato all'Agenzia ed in ogni caso, non avendo la controparte nulla eccepiuto sull'eventuale irritualità dell'atto di intervento e della sua notificazione, l'intervento adesivo della curatela [redacted] srl può essere considerato valido in quanto ha raggiunto lo scopo (Cass. 7441/2011).

Ciò posto si perviene all'esame dei motivi.

Con il *primo motivo di ricorso* la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Dlgs. 546/92, dell'art. 132 cpc e 118 Disp. Att. cpc, nonché dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 nn.3) e 4) cpc, deducendo la nullità della sentenza, in quanto carente delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, nonché di idonea motivazione.

Il motivo è destituito di fondamento.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende darsi senz'altro continuità, l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, non rappresenta un elemento meramente formale (Cass.22845/2010): tale omissione integra un

motivo di nullità della sentenza soltanto allorché tale omissione impedisca totalmente - non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione - , di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione(Cass.6683/09).

Orbene nel caso di specie la sentenza contiene l'esposizione, per quanto sintetica, dei fatti processuali essenziali onde non è ravvisabile la dedotta nullità.

Del pari irrilevante la mancata riproduzione delle conclusioni delle parti.

Come questa Corte ha già evidenziato, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime.(cass.10853/2010).

Tale situazione non appare ravvisabile nel caso di specie, non potendo ritenersi che la mancata trascrizione delle conclusioni abbia in concreto inciso sulla valutazione delle difese svolte dalla contribuente.

Non è inoltre ravvisabile la c.d. motivazione apparente, equiparabile alla mancanza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza esamina le principali questioni oggetto della controversia, non potendo ritenersi che le sue argomentazioni siano talmente generiche o contraddittorie da non consentire di riconoscerla come giustificazione del *decisum* (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Con il *secondo motivo* si denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 360 n.4) cpc sulla questione pregiudiziale formulata dalla contribuente con l'atto di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado per inidoneità della motivazione.

Pure tale censura non ha pregio.

La CTR infatti, fermo che fuori dei casi di cui agli artt. 353 e 354 cpc l'eventuale nullità della sentenza di primo grado non determina la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice di appello in ogni caso decidere la controversia nel merito, ha implicitamente respinto l'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza per omessa motivazione, confermando espressamente l'impianto motivazionale del primo giudice.

Conviene a questo punto esaminare per ragioni di priorità logica il *quinto motivo di ricorso* con il quale la contribuente denuncia l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n.5) cpc sul fatto decisivo costituito dall'inerenza dei costi, lamentando in particolare che la CTR abbia affermato l'indebita detrazione dei costi in capo alla dante causa ██████ srl e non anche alla cessionaria ██████ srl (odiena ricorrente), ed abbia inoltre fatto riferimento al "costo di penali" sostenuto dalla cedente ██████ srl, che costituisce un elemento del tutto estraneo alla materia del contendere.

Lamenta inoltre l'insufficienza della motivazione della CTR, in quanto essa si è limitata ad affermare la validità delle presunzioni dell'Ufficio, senza peraltro indicare gli elementi posti alla base dell'iter logico, né le ragioni idonee a suffragare il proprio convincimento sul punto.

Il motivo è fondato.

La CTR ha infatti escluso l'inerenza dei costi portati dalle fatture per cui e' causa effettuando la valutazione sulla deducibilità di detti costi non già con riferimento alla contribuente, ma alla Arnavi srl.

La CTR ha inoltre omesso di verificare se detti costi fossero o meno effettivi, se fossero stati realmente sostenuti dalla contribuente e se si riferissero a beni produttivi di ricavi e proventi concorrenti a formare il reddito della medesima.

La motivazione appare inoltre intrinsecamente contraddittoria in quanto da un lato sembra negare la cessione del contratto di appalto con la Fincantieri, senza peraltro affermarne espressamente il carattere fittizio, dall'altro sembra invece ammettere la cessione delle relative commesse ,

affermando che dopo la cessione di detti contratti la ██████ srl aveva dimesso le proprie strutture organizzative, compiendo operazioni dirette unicamente alla cessazione dell'attività.

La CTR ha inoltre affermato che la cedente aveva indebitamente dedotto il costo di penali per inadempienze sorte nell'esecuzione degli appalti, al fine di procurarsi maggiori costi e diminuire illegittimamente l'utile di esercizio, facendo riferimento ad una circostanza che è riferita alla cedente ed è estranea alla materia della presente controversia, che ha invece ad oggetto la indebita deducibilità di costi da parte della contribuente.

Non risultano dunque adeguatamente valutati, sotto il profilo dell'esistenza e riferibilità alla contribuente, i costi per cui è causa, vale a dire quelli oggetto delle fatture emesse dalla cedente nei confronti della contribuente.

Non risulta, in particolare, specificamente esaminata e confutata la circostanza secondo la quale dette fatture si riferivano al rimborso di costi originariamente sostenuti dalla cedente e relativi alla commessa ceduta: poiché, a seguito della cessione del contratto, il corrispettivo delle commesse era stato interamente ricevuto dalla contribuente cessionaria, restava a carico della medesima il rimborso di detti costi, portati nelle fatture ed inerenti a tale ricavo.

Si osserva al riguardo che la cessione del contratto (nella specie di appalto) non esclude che nei rapporti tra cedente e cessionario possano essere pattuite obbligazioni aggiuntive, quale quella di rimborsare alla cedente determinati costi, da questa sostenuti in funzione delle prestazioni oggetto del contratto ceduto, e che possono pertanto qualificarsi come "inerenti" per la società cessionaria, posto che l'intero corrispettivo risulta pagato dal contraete ceduto, Fincantieri srl, alla cessionaria medesima.

L'accoglimento di tale motivo assorbe gli altri.

La sentenza della CTR va dunque cassata con rinvio per un nuovo esame nel senso indicato in motivazione ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto e sesto motivo.


Respinge il primo e secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015


L'Estensore

dott. Guido Federico



Il Presidente

dott. Biagio Virgilio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

